



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

## PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

A tutti i soggetti beneficiari

Oggetto: dottorati innovativi a caratterizzazione industriale – PON RI 2014-2020 - revoca totale o parziale a causa del mancato svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero

Sono giunte recentemente per le vie brevi al Ministero alcune richieste di chiarimento in merito alle ipotesi di revoca totale o parziale del contributo nel caso di mancato svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero.

Si ritiene pertanto opportuno, al riguardo, fornire alcuni chiarimenti e precisazioni.

Innanzitutto, occorre evidenziare che l'art. 4 del disciplinare di attuazione contempla al secondo comma (per il XXXII° ciclo) e al primo comma (per il XXXII° e il XXXIV ciclo) tutte le ipotesi che comportano l'applicazione della massima sanzione della revoca totale a danno dei soggetti beneficiari. E fra tali ipotesi vi è indubbiamente il mancato svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero (lett. "e", co. 1, art. 4).

Il terzo comma (per il XXXII ciclo) e il secondo comma (per i XXXIII e XXXIV ciclo) del medesimo art. 4 contemplano, invece, l'ipotesi di revoca parziale *"nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell'eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa"*.

Si pone dunque il problema di valutare se, nel caso in cui il mancato svolgimento del periodo minimo si verifichi all'atto di una rinuncia o di una mancata valutazione positiva (e non al termine dell'intero percorso di dottorato) debba applicarsi la revoca totale o la revoca parziale.

Al riguardo, sembra opportuno precisare che gli avvisi per il conferimento di borse di dottorato innovativo a caratterizzazione industriale impongono solo un limite minimo di durata del periodo di studio e ricerca all'estero e in impresa del progetto di dottorato, ma non fanno (né potrebbero fare) alcun riferimento al momento in cui, all'interno dell'arco temporale dei 36 mesi, debba essere effettuato tale periodo, che potrà, dunque, essere pianificato autonomamente dall'Università beneficiaria, non solo in fase di definizione della proposta progettuale, ma anche (a modifica del cronoprogramma iniziale) durante il corso di dottorato, in relazione ad eventuali esigenze di ricerca.

Appare pertanto evidente che il rispetto dell'obbligo del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero trovi applicazione solo nel caso di compimento dell'intero ciclo di dottorato e



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

non nel caso di interruzione dello stesso per le ipotesi di cui al comma 3 (per il XXXII ciclo) e al comma 2 (per i XXXIII e XXXIV ciclo) del medesimo art. 4.

Qualora, infatti, si dovesse disporre la sanzione della revoca totale di cui alla lett. “e)”, art. 4 anche nel caso di mancato compimento dell'intero ciclo di dottorato, si verificherebbe una evidente disparità di trattamento, per una maggiore esposizione alla revoca totale, tra le Università che hanno proposto progetti di dottorato che necessitino di effettuare periodo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero nel terzo anno del ciclo, rispetto a quelle Università che invece hanno proposto progetti di dottorato che necessitino di effettuare un periodo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero tra il primo ed il secondo anno del ciclo.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Vincenzo Di Felice)

*“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”*